

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1512)
ALLEGATO 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo,
della Costituzione, dello Statuto della Regione Campania

ALLEGATO

Modificazioni al testo dello Statuto della Regione Campania

Comunicate alla Presidenza il 10 marzo 1971

LETTERA DI TRASMISSIONE

*All'On. Presidente
del Senato della Repubblica*

Facendo seguito alla presentazione del disegno di legge n. 1512 concernente l'approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della regione Campania, si comunica che

dal Presidente di quel Consiglio regionale sono pervenute alcune modificazioni, che il Consiglio medesimo — con deliberazione in data 6 marzo 1971 — ha inteso appor-
tare allo Statuto.

Si ha l'onore di trasmettere il testo di tali modificazioni, che debbono intendersi parte integrante dello Statuto allegato al ripetuto disegno di legge n. 1512.

f.to: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

Art. 1.

È sostituito dal seguente:

« La Regione Campania, nella Repubblica italiana una ed indivisibile, è ente autonomo secondo i principi e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo le norme del presente Statuto ».

Art. 4.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione promuove il superamento degli squilibri territoriali e settoriali e riconosce come suoi obiettivi l'equilibrato sviluppo economico e sociale ed il progresso civile e democratico della Campania, esercitando un ruolo di rinnovamento e di valorizzazione nel Mezzogiorno ».

Art. 5.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione promuove la piena valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, quali beni essenziali della Campania, e concorre a tutelarli ».

Art. 7.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nei limiti della legge dello Stato, istituisce il servizio sanitario regionale articolato in unità sanitarie locali con la partecipazione dei comuni e delle province, dei comitati di fabbrica, dei lavoratori e delle categorie professionali alla autonoma gestione delle stesse ».

Art. 10.

I capoversi secondo, settimo e ottavo sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« — i bilanci degli enti, aziende e di altre forme di organizzazione regionali nel rispetto delle leggi dello Stato; »

« — l'istituzione di nuovi comuni o la modificazione di circoscrizione o di denominazione di quelli esistenti; »

« — l'istituzione di enti ed aziende regionali; ».

Art. 17.

Dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese ».

Art. 20.

I numeri 8), 12), 14) e 20) sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« 8) approvare con legge l'istituzione di nuovi comuni, la modificazione e la soppressione di circoscrizioni e di denominazione di quelli esistenti; »

« 12) deliberare con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali e la fusione e la soppressione di essi e approvare i relativi bilanci; »

« 14) esercitare la vigilanza sugli enti, aziende ed altre forme di organizzazione regionali, sui consorzi e sulle società a partecipazione regionale; »

« 20) decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei Consiglieri eletti; ».

Art. 26.

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« È fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione e degli enti da essa di-

pendenti di fornire alle Commissioni, che siano costituite di soli membri del Consiglio, tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio ».

Art. 31.

Al secondo comma, i capoversi terzo e quarto sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« — sovrintende al funzionamento degli enti, delle aziende e delle altre forme di organizzazioni regionali; »

« — predispone e presenta annualmente alla approvazione del Consiglio il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Regione e presenta alla approvazione del Consiglio i bilanci degli enti, aziende regionali ed altre forme di organizzazione regionali; ».

Art. 45.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ogni legge regionale, entro i termini di legge, dalla sua approvazione, è inviata, a cura del Presidente del Consiglio regionale, al Commissario del Governo per il visto ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto oppure sono decorsi i termini per il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga" ».

Art. 52.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Delegazioni di cittadini o dei Consigli provinciali o dei Consigli comunali proponenti sono ascoltate dalla Commissione consiliare ».

Art. 55.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il referendum abrogativo è improponibile per le norme dello Statuto regionale, per le leggi tributarie o di bilancio e per quelle relative ai mutui e prestiti ».

Art. 58.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le modalità per l'esercizio del potere di richiesta del referendum abrogativo sono fissate con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica ».

Art. 62.

È soppresso.

(Di conseguenza risulta modificata la numerazione degli articoli successivi).

Art. 63 (ex art. 64).

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il controllo sugli atti di tutti gli enti locali è esercitato dalla Regione in forma decentrata, nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i principi autonomistici della Costituzione ».

Art. 65 (ex art. 66).

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione adotta la programmazione come metodo fondamentale nella sua attività legislativa, amministrativa e di controllo, nel quadro della programmazione nazionale ».

Art. 68 (ex art. 69).

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il personale della Regione, salvo i casi previsti dalla legge, è assunto mediante concorso, secondo le modalità stabilite dalla stessa legge ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Possono essere conferiti, con delibera del Consiglio, su proposta della Giunta, incarichi speciali a persone esperte e particolarmente qualificate ».

Art. 69 (*ex art. 70*).

È sostituito dal seguente:

« La Regione può con legge istituire enti od aziende regionali per attività e servizi che, per la loro particolare natura e dimensione, non possono essere delegati ad enti locali.

Il Consiglio esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti ed aziende anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

Le delibere degli organi amministrativi degli enti, aziende ed altre forme di organizzazione dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio regionale.

Nella nomina degli amministratori degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e società a partecipazione regionale, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni di leggi istitutive.

Il Consiglio approva i bilanci di previsione degli enti, aziende ed altre forme di organizzazione dipendenti dalla Regione nei termini e nella forma previsti dalla legge regionale e ratifica i conti consuntivi ».